



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

VIA A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO

PAIC81500G – C.F. 97030190827 ☎ 091/8573400



paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it

<http://www.icsancipirello.it>

* * * * *

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO

Regolamento recante

Disposizioni relative alla vigilanza degli alunni

Premessa

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti gestionali, per cui è sua prerogativa predisporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni; Spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle attività l'organizzazione di tutto il personale ATA. Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. Dlgs 81/08.¹

Il presente "Regolamento sulla vigilanza" costituisce una integrazione al Regolamento di Istituto in vigore per le parti relative alla vigilanza degli alunni.

Art. 1

L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

L'apertura dei cancelli esterni viene regolata su disposizione della dirigenza. Non è consentito l'accesso all'interno del plesso scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali potrà essere permesso agli alunni di accedere negli spazi scolastici al riparo sotto la sorveglianza del personale preposto.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula. I momenti dell'ingresso e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere pianificati e organizzati secondo il presente regolamento, per evitare disordine e rischi per la sicurezza.

Art.2

Vigilanza sugli alunni - Personale docente (integrazione artt. 18-22 Regolamento di Istituto)

2.1. Premessa

¹ Normativa di riferimento: artt. 2043, 2047, 2048 c.c.; art. 6 DPR 416/74; art 61 L. 312/80; D.L.vo 297/94; D.L.vo 81/08; art. 29 comma 5 CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'istituto; Si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza. Art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.

Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha **rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio** e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

2.2. Misure organizzative sulla vigilanza

Le seguenti misure organizzative sono volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni e sono pertanto comportamenti obbligatori per il personale docente. Tali misure sono relative ai seguenti momenti della vita scolastica:

- a. **durante le fasi di ingresso**
- b. **durante lo svolgimento delle attività didattiche**
- c. **durante i cambi turno tra i docenti nelle classi**
- d. **durante la ricreazione**
- e. **durante gli spostamenti tra aule e/o edifici**
- f. **durante le attività extrascolastiche**
- g. **alunni diversamente abili**
- h. **durante le fasi dell'uscita degli alunni da scuola**
- i. **in occasione di ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni**
- j. **durante la mensa scolastica**
- k. **in occasione delle assenze degli alunni**

a. Vigilanza degli alunni durante le fasi di entrata

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

I docenti della prima ora, al suono della campanella, sono tenuti ad accogliere gli alunni in aula e devono:

- Fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
- Richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- Annotare sul registro di classe l'avvenuta giustificazione delle assenze o l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo successivo;
- Segnalare tempestivamente al coordinatore di classe eventuali irregolarità, assenze numerose e/o reiterate in particolari giorni o periodiche, al fine di attivare gli opportuni provvedimenti.

b. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici o per altri urgenti motivi, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto assoluto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. Lo stesso divieto vale per i docenti di sostegno, sia nei confronti della classe a loro affidata sia, in special modo, rispetto agli alunni con disabilità a loro affidati. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per la vigilanza momentanea sugli alunni, un collaboratore scolastico. I docenti sono invitati a segnalare alla Dirigenza e al DSGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono essere distolti dal servizio in classe (convocazioni in segreteria, telefonate...). Tutte le comunicazioni (telefonate, servizi di segreteria...) saranno fornite al docente al termine del servizio. Sono naturalmente fatti salvi gravi e urgenti motivi. In questo caso deve essere altresì assicurata la vigilanza della classe.

Attività didattiche. I docenti avranno cura di predisporre attività educativo-didattiche coerenti con la tutela dell'incolumità fisica degli alunni, prevenendo qualsiasi pericolo proveniente dall'attività medesima, da attrezzature, strumentazioni o materiali necessari per l'attività.

In particolare:

- È vietato l'uso di sostanze tossiche, l'uso libero da parte degli alunni di attrezzi appuntiti o taglienti, l'uso libero da parte degli alunni di apparecchi alimentati elettricamente. Per le attività didattiche di pittura nella scuola dell'infanzia sono consentiti solo sostanze e colori atossici.
- È vietato appendere materiali pesanti a lampadari o altro supporto agganciato ai soffitti, accatastare materiale sopra gli armadi delle classi, collocare oggetti pesanti che possano ribaltarsi su tavolini, banchi ecc. (per es. televisori, monitor, radio ecc.). Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di calore; è ammesso solo l'uso momentaneo; la loro conservazione in classe è vietata. L'utilizzo di tali bombolette deve avvenire all'aperto o in luogo ventilato, lontano da fonti di calore.
- È necessario che il materiale di qualsiasi tipo non costituisca intralcio alla circolazione degli alunni.
- Non è consentito l'uso di materiali o giochi di proprietà degli alunni potenzialmente pericolosi.
- I docenti di ogni ordine di scuola sono tenuti a vigilare affinché durante le loro ore di lezione e comunque nel tempo in cui gli alunni sono sotto la loro custodia e sorveglianza siano tempestivamente rimossi eventuali pericoli per l'incolumità degli alunni (a solo titolo di esempio: oggetti pesanti collocati in modo instabile, quadri o altro materiale appeso in modo precario alle pareti; suppellettili e materiale di altro genere che possano provocare ferite o contusioni ecc.).
- I Docenti devono vigilare affinché gli alunni non introducano a scuola o portino con sé materiale pericoloso o oggetti appuntiti o di altra forma che possano portare pregiudizio a persone o cose o a se stessi. Ogni eventuale oggetto rinvenuto dovrà immediatamente essere sequestrato e si procederà a irrogare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento sulla disciplina.

c. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare incustoditi gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora libera dall'insegnamento sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido avvicendamento del docente.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, **tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora** e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente al coordinatore di classe o, in sua assenza, alla Dirigenza eventuali anomalie.

d. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione (cfr. art. 7 regolamento di Istituto)

Durante la ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti dell'ora che precede il tempo della ricreazione. I docenti assicureranno che durante la ricreazione gli alunni rimangano nelle loro aule.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi alunno, anche di altre classi, affinché si eviti un comportamento non corretto (es. lasciare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, gridare, correre e rincorrersi, litigare, fare azioni o giochi pericolosi ecc.);
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante i momenti ricreativi, sia all'interno dell'edificio, sia negli spazi aperti, i docenti vigileranno affinché sia sempre assicurata la tutela dell'incolumità fisica degli alunni, sorvegliando il proprio gruppo-classe in spazi definiti e ben visibili, impedendo giochi pericolosi per le persone o dannosi per le cose, evitando situazioni e luoghi potenzialmente pericolosi. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

e. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare gli alunni nei trasferimenti;
- a riportare gli alunni nella loro aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- a far mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora di laboratorio coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

In caso di necessità il docente potrà chiedere negli spostamenti la collaborazione del personale ausiliario. Spetta al docente di Scienze Motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

f. Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (uscite didattiche - viaggi d'istruzione)

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Per le norme organizzative e disciplinari che regolano i momenti di uscita didattica (visite guidate e viaggi di istruzione) si rimanda al **Regolamento viaggi e visite guidate**.

g. Vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di disabilità, specie se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitanti ad autoregolarsi.

h. Uscita degli alunni da scuola (integrazione art. 15 Regolamento di Istituto)

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria vengono sempre affidati ai genitori o a persone adulte da essi espressamente delegate secondo le procedure previste dalla scuola. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone delegate.

I genitori degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento della consegna dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e serenità.

L'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado è consentita solo se preventivamente concordata e autorizzata da entrambi i genitori che dichiarano di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente da scuola senza la presenza di accompagnatori secondo l'apposito modello che viene allegato e che fa parte integrante del presente regolamento. I docenti dell'ultima ora sono comunque tenuti ad accompagnare gli alunni fino all'uscita.

I docenti che hanno l'ultima ora di lezione hanno l'obbligo di vigilare affinché l'uscita degli alunni dalle classi sia regolata e serena, predisponendo misure organizzative atte a far defluire gli alunni dalle aule insieme e in modo ordinato; i docenti dovranno altresì accompagnare i propri alunni durante tutto il tragitto verso l'uscita e vigilare sui loro alunni fino alla loro uscita dalla scuola. E' assolutamente da evitare l'assembramento di più classi nei corridoi, lungo le scale o davanti all'uscita.

i. Ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni (integrazione artt. 4 e 13 Regolamento di Istituto)

ENTRATE POSTICIPATE. Gli alunni che giungono a scuola occasionalmente in ritardo sono ammessi alla accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. I ritardi di breve durata vengono annotati sul registro di classe dal docente che riceve l'alunno. I ritardi reiterati saranno comunicati dal docente coordinatore al Dirigente scolastico che provvederà a contattare i genitori. Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Gli alunni sono ammessi in classe alla seconda ora solo se muniti di giustificazione, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei docenti collaboratori.

USCITE ANTICIPATE. Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere richiesta per iscritto mediante l'apposito modulo dal genitore o da suo delegato. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. I Collaboratori scolastici e il docente accertano l'identità della persona delegata. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita o sulla identità del delegato o sui motivi addotti per la richiesta il docente dovrà rifiutare il proprio consenso e trattenere a scuola l'alunno, dandone immediata comunicazione alla Dirigenza.

L'insegnante annoterà l'uscita anticipata sul registro. In caso di ripetute uscite anticipate l'insegnante ne informerà il coordinatore della classe per gli opportuni provvedimenti.

j. Mensa

Durante la refezione scolastica alla scuola dell'infanzia è vietato consumare cibi e bevande diversi da quelli forniti dalla società che cura il servizio mensa o forniti dagli stessi genitori. Eventuali problemi relativi alle pietanze, al personale, al servizio devono essere preventivamente segnalati dai genitori ai docenti e agli addetti al servizio.

k. Assenze degli alunni

Si richiama quanto esposto nell'art. 12 del Regolamento di Istituto.

In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori, o gli insegnanti che ne vengono a conoscenza, devono dare comunicazione alla segreteria per le eventuali procedure profilattiche.

l. In caso di emergenza

Si rimanda al Piano di emergenza e di evacuazione

m. In caso di infortunio

Si rimanda al Regolamento sulla gestione degli infortuni e del primo soccorso

Art.3

Cibi e bevande

Onde prevenire episodi di infezione alimentare viene disposto che in occasione di feste in orario scolastico non si consumino cibi e bevande preparati dalle famiglie, ma solamente cibi e bevande la cui provenienza sia certificata artigianalmente o industrialmente, con data di scadenza visibile e verificabile. Per una corretta igiene ambientale, durante gli intervalli, occorre provvedere al ricambio dell'aria nelle aule.

Art.4

Vigilanza sugli alunni – compiti dei Collaboratori scolastici (integrazione artt. 26-35 Regolamento di Istituto)

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che il collaboratore "...È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...".

Nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, i collaboratori scolastici svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

Ad essi spetta garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. I collaboratori scolastici indossano apposito camice e esibiscono cartellino di riconoscimento,

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi, etc. Sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

L'obbligo della vigilanza ha **rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio** e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il collaboratore deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

In particolare, compiti e mansioni dei collaboratori vengono così articolati secondo i seguenti momenti della vita scolastica:

a. Entrata degli alunni

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore SGA, ai collaboratori scolastici compete, secondo i posti assegnati a ciascuno, la sorveglianza dei cancelli esterni e delle porte di ingresso, la sorveglianza degli spazi esterni degli edifici e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;

la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio; la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule; la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni, secondo quanto stabilito dal regolamento della scuola; l'accoglienza degli alunni ritardatari che, a seconda della loro età, vengono da loro accompagnati in classe; la sorveglianza delle porte di accesso, degli atrii e dei corridoi per impedire l'accesso agli estranei per tutto il tempo delle attività scolastiche.

b. Durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati

dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula, e assicurano la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

I collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli alunni non introducano a scuola o portino con sé materiale pericoloso o oggetti appuntiti o di altra forma che possano portare pregiudizio a persone o cose o a se stessi. Ogni eventuale oggetto rinvenuto dovrà immediatamente essere sequestrato e si procederà a irrogare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento sulla disciplina.

c. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi:

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; a vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

d. Durante la ricreazione

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; si attivano per sorvegliare il corridoio e gli spazi interni di competenza nonché i servizi igienici in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

e. Durante gli spostamenti tra aule e/o edifici:

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA o del Dirigente, i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti accompagnando gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, durante i trasferimenti da un'aula all'altra e nei laboratori, avendo cura di far mantenere ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

f. Alunni diversamente abili:

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e ogni possibile assistenza agli alunni con disabilità.

g. Uscita degli alunni da scuola:

I collaboratori scolastici devono, secondo le disposizioni organizzative emanate dal DSGA e in conformità con il Piano delle attività, assicurano la vigilanza sia in prossimità della porta di accesso dei plessi sia dei cancelli esterni durante la fase di uscita degli alunni dalla scuola, accertandosi che anche in prossimità dei cancelli esterni non vi siano situazioni di pericolo e che il deflusso degli studenti avvenga in modo regolare e sereno. I collaboratori scolastici devono porsi in luogo tale da vigilare tutto il percorso di uscita anche esterno agli edifici, per tutto il tempo necessario all'uscita di tutti gli alunni. I collaboratori scolastici si adopereranno, anche collaborando con i vigili urbani, a far sì che i genitori o i loro delegati evitino di attendere gli alunni all'interno dell'edificio e di accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli alunni.

h. Durante le attività extrascolastiche:

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto.

i. Ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni (cfr. art. 13 Regolamento)

ENTRATE POSTICIPATE. Gli alunni che giungono a scuola occasionalmente in ritardo vengono accompagnati in classe dai collaboratore scolastici.

USCITE ANTICIPATE. In caso di uscita anticipata dell'alunno, questi viene affidato al collaboratore scolastico, che lo consegnerà al genitore o suo delegato. I Collaboratori scolastici e il docente accertano

l'identità della persona delegata. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita o sulla identità del delegato o sui motivi addotti per la richiesta il docente dovrà rifiutare il proprio consenso e trattenere a scuola l'alunno, dandone immediata comunicazione alla Dirigenza.

j. Mensa

Durante la refezione scolastica alla scuola dell'infanzia i collaboratori presteranno il loro servizio secondo le disposizioni date, collaborando con i docenti secondo le necessità, segnalando ogni eventuale situazione di pericolo.

k. In caso di emergenza

Si rimanda al Piano di emergenza e di evacuazione

l. In caso di infortunio

Si rimanda al Regolamento sulla gestione degli infortuni e del primo soccorso

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, con delibera n. 60 dell'11/02/2014.